

**QSS**  
FORMAZIONE  
SICUREZZA E  
SALUTE

**ESAARCO**  
UNIONE  
CONFEDERAZIONE

**ONaPS**

**ONERI E COSTI DELLA  
SICUREZZA NEL  
D.U.V.R.I.-PSC**

[www.avanzatoedilizia.it](http://www.avanzatoedilizia.it) [www.avanzatosicurezza.it](http://www.avanzatosicurezza.it)  
Mail: [ing.avanzato@gmail.com](mailto:ing.avanzato@gmail.com) tel.: 339 7626301

**ING. AVANZATO SALVATORE**

**IL DESTINO  
NON C'ENTRA.**  
la sicurezza sul lavoro  
dipende da tutti noi

**INAIL**

UN'ALTRA  
GRANDITA' DI  
LAVORO...  
PER  
ENTRARE.

## **COSTI & ONERI SICUREZZA**

**OPERAZIONE  
RESPONSABILITÀ SICUREZZA**

**STIMARE I COSTI DELLA  
SICUREZZA**

Come individuare e calcolare in modo  
corretto gli oneri della sicurezza in un  
cantiere edile.

Le parole **“COSTI”** ed **“ONERI”** vengono utilizzate  
indistintamente, generando spesso confusione.

Citiamo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dove al punto 4 dell'allegato XV si  
parla di stima dei costi della sicurezza e dove viene, ad esempio,  
precisato che:  
“...Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai **costi della  
sicurezza** previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa  
approvazione da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori  
quando previsto”.

## COSTI & ONERI SICUREZZA

Se il riferimento normativo è il D. Lgs 163/2006 la situazione cambia dove all'articolo 87 troviamo:  
“[...]Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli **oneri di sicurezza** in conformità all' art. 131, nonché al Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, decreto legislativo 81/08 e **alla relativa stima dei costi** conforme al punto 4 dell'all. XV al D.Lgs. n. 81/08”.

E fin qui tutto bene, ma poi l'articolo prosegue:  
“Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei **costi relativi alla sicurezza**, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

In questo caso però il termine **costi** è scorretto e genera molta confusione. Sarebbe corretto invece se fosse stato scritto **oneri**.  
Nel già richiamato art. 131 il termine oneri viene invece utilizzato al posto di costi  
“[...] Il Piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs 81/08, ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui alla lett. b) del co. 2, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla lett. c) del co. 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; **i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta**”.

## Costi della sicurezza

a. **costi della sicurezza** che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.) - o dall'analisi della Stazione appaltante anche per tramite del **RUP** quando il PSC non sia previsto  
– rif. punto 4.1.2. - secondo le indicazioni dell'all. XV punto 4.

A tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano **“l'ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa**; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al **coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni**, nonché quelle degli **apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie** per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, **valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso**.



Il richiamo è al PSC ed all'allegato XV del TU Sicurezza, ovvero al costo:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.



**Costi Speciali**

**PRATICA PROFESSIONALE**

| APPRESTAMENTO                                                                                                                    | Unità mis. | Quantità | Costo unit. € | Costo a corpo € | Costo sicurezza € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Locale spogliatoio costituito da monoblocco delle dimensioni di m.4 x m. 2,20x m.2,40                                            | cad        | 1        |               | 400,00          | 400,00            |
| Box w.c. chimico di dimensioni m.1,12 x m.1,12 x m.2,30                                                                          | cad        | 1        |               | 250,00          | 250,00            |
| Box deposito attrezzi in lamiera zincata                                                                                         | cad        | 1        |               | 200,00          | 200,00            |
| Recinzione con transenne modulari                                                                                                | cad        |          |               | 230,00          | 230,00            |
| Passerelle metalliche per passaggio pedonale compresa posa e rimozione                                                           | cad        | 2        |               | 90,60           | 90,60             |
| Passerella metallica per il passaggio veicolare compresa posa e rimozione                                                        | Cad        | 1        |               | 58,60           | 58,60             |
| Parapetto di protezione in legno di altezza m.1,00, due correnti e tavola fermapiEDE ancorati a montanti con interasse min.1,20. | ml.        | 64 m.    | 8,50          |                 | 544,00            |
| Dispositivo luminoso notturno                                                                                                    | cad        | 2        | 24,5          |                 | 49,00             |
| Cartelli segnaletica di forma rettangolare, circolare e triangolare                                                              | cad        | 10       |               | 76,30           | 76,30             |
|                                                                                                                                  |            |          |               | <b>TOTALE</b>   | <b>1898,50</b>    |

COMUNE DI S.MARGHERITA BELICE(AG)  
**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**  
 (D.Lgs. 464/96-D. Lgs. 528/99-DPR 222/03)



**COSTI CONSIDERATI DIRETTAMENTE NELLA STIMA DEI LAVORI:**

| INDICAZIONE DEI LAVORI                       | COSTO €  | K%   | COSTO SICUREZZA € |
|----------------------------------------------|----------|------|-------------------|
| Disfalcimento, scavo e riinterro             | 29893,50 | 3,00 | 896,81            |
| Fornitura e getto ds                         | 1772,40  | 2,00 | 35,45             |
| Fornitura e posa ds bituminoso               | 6732,00  | 1,50 | 100,98            |
| Costruzione tubazione con massetto ds 6 fori | 26404,50 | 1,50 | 396,07            |
| Costruzione camerette a 2 vie (totale n.3)   | 11592,00 | 2,00 | 231,84            |
| Costruzione cameretta d'angolo(n.1)          | 3899,00  | 2,00 | 77,98             |
| Posa chiusini                                | 212,00   | 3,00 | 6,36              |
| Posa areatori                                | 282,00   | 3,00 | 8,46              |
| <b>TOTALE</b>                                |          |      | <b>1753,95</b>    |

**TOTALE COSTI**

| Costi Fasi Lavorative       | COSTO IN EURO  |
|-----------------------------|----------------|
| Costi Diretti (Percentuale) | 1753,95        |
| Costi Speciali              | 1898,50        |
| <b>TOTALE</b>               | <b>3652,45</b> |


**FASCICOLO TECNICO DELLA SICUREZZA**

LAVORI DI COSTRUZIONE DI MANIFATTI DI RETE TELEFONICA  
 COMMITTENTE: TELECOM ITALIA SPA



**DIAGRAMMA DI GANTT PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

LAVORI DI COSTRUZIONE DI MANIFATTI DI RETE TELEFONICA  
 COMMITTENTE: TELECOM ITALIA SPA



## Oneri Sicurezza



b. **oneri aziendali della sicurezza** afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, **aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali.**

Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'all. XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

## Oneri Sicurezza

Per quanto riguarda gli oneri, viene evidenziato che si tratta di importi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel PSC e **comunque riconducibili alle spese generali** e che in virtù della normativa vigente in materia (art. 15 e art. 95 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) dovranno essere sostenuti e valutati dal Datore di Lavoro in qualità di operatore economico partecipante ad un appalto.

Tali importi riguardano sia gli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli e specifici contratti (ad esempio: quota parte delle spese sostenute per le visite mediche, formazione ed informazione di base dei Lavoratori ecc.), sia di contenuti riconducibili espressamente a oneri operativi rappresentativi di tutte le spese relative alle misure di prevenzione connesse allo specifico appalto (ad esempio: la formazione integrativa necessaria agli stessi lavoratori, alcuni DPI particolari ecc.).




## DUVRI e CANTIERI T.M.


| Tipologia di appalto |               | Datore di Lavoro Committente |                               |       |                       |                      | Coordinatori Sicurezza (CSP e CSE) |     |                       | Imprese affidatarie |           |              |
|----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
|                      |               | Calcolo U/gg                 | Verifica id. tecnico profess. | DUVRI | Costi della Sicurezza | Notifica preliminare | CSP/CSE                            | PSC | Costi della Sicurezza | DVR (**)            | POS (***) | PIMUS (****) |
| Art. 26              | Unica Impresa | (*)                          | SI                            | SI    | SI                    | NO                   | NO                                 | NO  | —                     | SI                  | NO        |              |
|                      | Più Imprese   | (*)                          | SI                            | SI    | SI                    | NO                   | NO                                 | NO  | —                     | SI                  | NO        |              |
| Titolo IV            | Unica Impresa | < 200                        | SI                            | SI    | SI                    | NO                   | NO                                 | NO  | —                     | SI                  | SI        |              |
|                      | Unica Impresa | > 200                        | SI                            | SI    | SI                    | SI                   | NO                                 | NO  | —                     | SI                  | SI        |              |
|                      | Più Imprese   | < 200                        | SI                            | NO    | SI                    | SI                   | SI                                 | SI  | SI                    | SI                  | SI        |              |
|                      | Più Imprese   | > 200                        | SI                            | NO    | SI                    | SI                   | SI                                 | SI  | SI                    | SI                  | SI        |              |

**Legenda:**

- (\*) fuori del campo di applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) il calcolo dell'entità *uomini-giorno* per la realizzazione della prestazione non è richiesta;
- (\*\*) il DVR deve contenere le misure preventive e protettive per l'eliminazione dei rischi propri dell'affidatario in relazione ai lavori appaltati;
- (\*\*\*) nei cantieri temporanei o mobili il POS rappresenta assolvimento, per l'Impresa affidataria, degli obblighi di redazione del DVR aziendale, limitatamente al cantiere cui fa riferimento;
- (\*\*\*\*) il Pimus va redatto ove sia previsto l'utilizzo di ponteggi metallici e in legname.



Caso 1 - appalti soggetti anche all'applicazione del Titolo IV



## DUVRI-PSC E MERE FORNITURE

Nel caso generale di mere forniture di materiali o attrezzature, trovando applicazione come esplicitamente indicato nel comma 1 bis dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. le disposizioni di cui all'art. 26, non è obbligatorio elaborare il DUVRI così come richiesto dal comma 3 dello stesso art. 26. Peraltro, considerato che le operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato (e di materiali edili e attrezzature in genere) sono tra le più frequentemente eseguite nei cantieri temporanei o mobili, si vuole esaminare la questione più in dettaglio.



La definizione di mera fornitura si riferisce, in sostanza, alla fattispecie nella quale la fornitura di qualsiasi materiale avviene senza che i lavoratori dell'Impresa fornitrice contribuiscano alla realizzazione dell'opera. Nell'esempio della fornitura di calcestruzzo preconfezionato, l'Impresa fornitrice del calcestruzzo deve consegnare il CLS esclusivamente con l'operatore della pompa, mentre il terminale è nelle mani del lavoratore dell'Impresa esecutrice, così come la benna e il secchione non sono manovrati dall'operatore della pompa del CLS il quale, in questo modo, non partecipa alla realizzazione dell'opera (mera fornitura e non fornitura e posa in opera).

## LAVORATORI AUTONOMI E MERE FORNITURE: NON DEVO FARE NIENTE!!!!!!!!!!!!!!

Nel caso delle mere forniture di materiali o attrezzature la Norma, con il comma 1 bis dell'art. 96 rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 ma quest'ultimo, con il comma 3 bis ha introdotto per le stesse mere forniture di materiali o attrezzature l'esonero dall'elaborazione del DUVRI per cui, in definitiva, dal combinato disposto dei citati articoli 26 e 96, e sempre che non esistano rischi particolari, per le mere forniture di materiali e **attrezzature non va redatto né il POS né il DUVRI.**

Resta ferma, in virtù del medesimo comma 3 bis, l'applicazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 in base ai quali il fornitore deve scambiarsi con il suo committente (l'Impresa esecutrice) le informazioni relative alla sicurezza delle operazioni di fornitura da svolgere in cantiere (comma 2 lettera b), deve cooperare con lo stesso (comma 2 lettera a) e farsi coordinare (comma 3).



Quindi l'Impresa fornitrice non deve redigere il POS ma il Datore di Lavoro dell'Impresa esecutrice deve comunicare al Datore di Lavoro dell'Impresa fornitrice i rischi presenti in cantiere; durante le operazioni di getto del CLS è il Datore di Lavoro dell'Impresa esecutrice, o il preposto dello stesso, che deve verificare le medesime.

**Se designato, il CSE deve vigilare durante le fasi del getto del CLS, onde accertarsi che vengano rispettate le prescrizioni previste nel PSC.**

## I costi della sicurezza nel DUVRI

In base al comma 5 all'art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Si rammenta che alla luce delle norme vigenti, i costi relativi alla sicurezza nell'ambito dei contratti pubblici, sono distinti fra:

**Costi della sicurezza speciali (o diretti):** sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono dall'apposita stima effettuata nel DUVRI (o nel PSC);

**Costi della sicurezza ordinari (o indiretti):** sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nell'offerta dell'operatore economico; si tratta quindi di costi afferenti l'attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e sono una quota parte delle spese generali afferenti l'Impresa (art. 32 del d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici).

Dall'esame del panorama normativo, si ritiene che solo per i primi la **Stazione Appaltante sia tenuta ad effettuare una stima, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nel DUVRI**. Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ai prezzi della Stazione Appaltante o ad elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell'Allegato XV del d.lgs. 81/08 e s.m.i.). Questi costi debbono essere esplicitati e tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta, rappresentando la quota da non assoggettare a ribasso, e sono quindi sottratti da ogni confronto concorrenziale. Pertanto, si può affermare che **tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte e, pertanto, congrui per definizione**.



I costi ordinari, quale componente del costo sicurezza proprio dell'Appaltatore, **viceversa dovranno essere indicati dal singolo operatore economico, in sede di offerta ai sensi del comma 6 dell'art. 26 e del comma 3 bis dell'art. 86 del Codice dei contratti**, e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto alle caratteristiche dell'appalto, ai sensi citato comma dell'art. 86 del Codice dei contratti. Tale componente, tuttavia, non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso, bensì un costo che la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare separatamente nel Quadro Economico relativo all'appalto. Si ritiene pertanto che la Stazione Appaltante, al contrario di quanto invece parte della dottrina sostiene, non debba effettuare alcuna stima o artificio contabile per determinare a priori un costo della sicurezza generica, o del personale, non avendo la Norma in alcuna parte stabilito tale incombenza e per la semplice constatazione che la Stazione Appaltante ignorando, ovviamente, le realtà delle diverse singole organizzazioni aziendali, non ha modo di determinare tale importo, se non in termini del tutto ipotetici.

## ESERCIZIO DI PENSIERO PROFESSIONALE



Esiste la criticità connessa con il dover estrapolare, dai prezzi delle singole voci di capitolato, i costi della sicurezza ordinari ivi contenuti; **il pericolo sarebbe, infatti, quello di eseguire un mero esercizio di stile, introducendo percentuali arbitrarie, con il rischio di pervenire ad una stima dei costi del tutto simbolica**. In sostanza, gli oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta sono solamente quelli speciali e non quelli ordinari, che restano oggettivamente ignoti alle Stazioni Appaltanti essendo questione del tutto interna agli operatori economici, parallelamente alla componente costo del personale, presentando requisiti di determinazione assolutamente soggettivi non generalizzabili o stimabili in serie.

Si ritiene sulla base della Determinazione dell'AVCPLSF del 5 Marzo 2008, percorribile il seguente iter:

- A. la Stazione Appaltante **fissa l'importo a base d'asta** evidenziando solo i costi speciali non soggetti a ribasso, senza quindi esplicitare la componente riferita ai costi ordinari;
- B. gli operatori economici debbono **indicare nell'offerta sia i costi speciali per le interferenze** (nell'esatta misura predeterminata dalla Stazione Appaltante), sia quelli per i rischi specifici (costi ordinari);
- C. la Stazione Appaltante **tiene conto dell'intera offerta così prodotta ai fini dell'aggiudicazione** e della determinazione della soglia di anomalia;
- D. la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse, **ivi compresa la verifica relativa dei costi ordinari evidenziati dagli operatori economici**, anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale, come avviene ad esempio negli affidamenti mediante procedura negoziata.



La mancata indicazione, nell'offerta economica, degli oneri di sicurezza da interferenze e/o degli oneri della sicurezza aziendali comporta la legittima esclusione del concorrente dalla gara per carenza di un elemento essenziale dell'offerta a norma del comma 1 bis dell'art. 46 del Codice dei contratti (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4622/2012).

Si segnala, a dimostrazione di quanto l'argomento rimanga per molti aspetti complesso e controverso, la recente sentenza n. 3706/2013 del Consiglio di Stato che ha ritenuto che, laddove la Stazione Appaltante non abbia predisposto un modello ad hoc ad uso dell'Appaltatore al fine di indicare i costi ordinari, e di conseguenza questi non li abbia indicati, **ciò non determini l'automatica esclusione dell'Impresa.**

Si tenga presente, per inciso, che la disciplina degli appalti pubblici relativa alle offerte anomale, eccessivamente basse, non si applica agli appalti del settore privato; in tali contratti gli unici costi della sicurezza connessi allo specifico appalto, da indicare a pena di nullità, sono quelli necessari per eliminare o ridurre le interferenze pericolose.



In relazione al punto B. dell'iter proposto potrebbe essere utile allegare alla richiesta di offerta un modulo, a beneficio degli operatori economici, di questo tipo: Prospetto dei costi della sicurezza per l'esecuzione dell'opera

Importo complessivo dell'opera: € 72.234,23 di cui:  
 € 70.588,28 assoggettabili a ribasso  
 € 1.645,95 per costi della sicurezza (speciali) non assoggettabili a ribasso

**Dettaglio costi della sicurezza in merito all'attività oggetto dell'appalto (elenco esemplificativo)**

| Già compilato dalla Stazione Appaltante |                                                              |                 | Da compilare a cura dell'operatore economico |                                                                |     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| n.                                      | Costi speciali                                               | (€)             | n.                                           | Costi ordinari                                                 | (€) |
| 1                                       | impalcato                                                    | 738,80          | 1                                            | aggiornamento del DVR                                          |     |
| 2                                       | nastri segnaletici                                           | 40,00           | 2                                            | formazione e informazione                                      |     |
| 3                                       | parapetto anticaduta                                         | 195,00          | 3                                            | mezzi di estinzione                                            |     |
| 4                                       | maschere facciali                                            | 3,60            | 4                                            | attrezzature primo soccorso                                    |     |
| 5                                       | impianto evacuazione polveri                                 | 268,50          | 5                                            | sorveglianza sanitaria                                         |     |
| 6                                       | idrante uni 45 da 1" 1/2                                     | 5,30            | 6                                            | misure preventive, protettive e DPI                            |     |
| 7                                       | cartelli segnaletici                                         | 10,80           | 7                                            | misura livelli emissione sonora                                |     |
| 8                                       | avvisatore acustico                                          | 19,55           | 8                                            | misura livelli ossigeno                                        |     |
| 9                                       | presenza di un moviere                                       | 132,00          | 9                                            | ulteriori impianti temporanei                                  |     |
| 10                                      | spostamento macchine ed attrezzature                         | 42,40           | 10                                           | apprestamenti per i lavoratori                                 |     |
| 11                                      | presenza responsabile impresa alla riunione di coordinamento | 50,00           | 11                                           | scale, trabattelli e ponteggi                                  |     |
| 12                                      | controllo giornaliero delle PC (protezioni collettive)       | 140,00          | 12                                           | mezzi di sollevamento                                          |     |
| 13                                      |                                                              |                 | 13                                           | attrezzature specifiche di lavoro                              |     |
| 14                                      |                                                              |                 | 14                                           | segregazione aree di lavoro                                    |     |
| 15                                      |                                                              |                 | 15                                           | protezione viabilità cantiere                                  |     |
| 16                                      |                                                              |                 | 16                                           | segnaletica di sicurezza                                       |     |
| 17                                      |                                                              |                 | 17                                           | sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti |     |
| 18                                      |                                                              |                 | 18                                           | coordinamento per gli utilizzi comuni                          |     |
| 19                                      |                                                              |                 | 19                                           | presenza alla riunione di coordinamento                        |     |
| 20                                      |                                                              |                 | 20                                           | noleggio di                                                    |     |
| 21                                      |                                                              |                 | 21                                           | tesserini di riconoscimento                                    |     |
| 22                                      |                                                              |                 | 22                                           | altro: .....                                                   |     |
| <b>Totale costi speciali</b>            |                                                              | <b>1.645,95</b> | <b>Totale costi ordinari</b>                 |                                                                |     |

L'Appaltatore si dichiara pienamente soddisfatto confermando che i costi della sicurezza sia speciali che ordinari, sono pienamente remunerativi dei costi effettivamente sostenuti, e da sostenere, per garantire, con riferimento al presente contratto, la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e di terzi.

Luogo e data Timbro e Firma .. L'Impresa/II

Lavoratore autonomo (\*) (\*) per i lavoratori autonomi si fa riferimento all'art. 21 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.